

Roma, 5 Ottobre 2015

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Guido Del Re

Francesco Casarola

-CORTE SPORTIVA di APPELLO

Incongruità della sanzione- squalifica – proporzionalità

FATTO: Il dirigente di una società di calcio proferiva una frase ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

DIRITTO: “La ricorrente evidenzia l'incongruità della ricostruzione dei fatti tra ciò che è riportato nei referti dell'arbitro, nei referti del Commissario di campo e di quelli del Collaboratore della Procura Federale in merito alla esatta frase pronunciata dal Lovato e, inoltre, la mancanza della reiterazione e, di conseguenza, la non proporzionalità della sanzione comminata rispetto all'atteggiamento assunto dallo stesso.

La ricorrente infine, nel ricordare la sussistenza delle attenuanti, in particolare lo stress dovuto all'importanza della gara per l'ammissione al Campionato di Serie B, e l'assenza della recidiva, chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte la quale ha riconosciuto di aver assunto un atteggiamento offensivo ma non con la gravità come riportata nel referto arbitrale, rileva l'incongruenza tra i diversi referti e, seppur come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata, i fatti come descritti da entrambi gli altri referti mettono in evidenza la sproporzionalità della sanzione irrogata.”

-APPROFONDIMENTI

di Guido Del Re

di Francesco Casarola

Le prime sanzioni in materia di divieto di Third Party Ownership a pagare è l'FC Seraing.

La FIFA ha comunicato, attraverso il proprio sito la prima sanzione in materia di proprietà su terze parti. La Commissione Disciplinare della FIFA ha sanzionato il FC Seraing per violazione del divieto di Third Party Ownership. La società di seconda divisione della Federazione Belga è la prima compagine a dover subire una sanzione di

questo tipo. In particolare e in accordo con gli articoli 13, 14, 15 e 23 del Codice Disciplinare la società non potrà tesserare calciatori per due anni e dovrà pagare un'ammenda di 150.000 franchi svizzeri. La società belga si era avvalsa dell'aiuto economico, sotto forma di finanziamento da parte del colosso Doyen Sports, per poter aumentare il budget per il calciomercato del 30%. Di contro Doyen avrebbe ricevuto una percentuale sui trasferimenti generati dai calciatori tesserati.

Il Comitato Esecutivo della FIFA ha vietato il TPO con la circolare n. 1464 del Dicembre 2014 con l'entrata in vigore degli artt. 18 bis e 18 ter del Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori, divenuta applicativa il 1 Aprile 2015, ovvero quando è terminato il periodo transitorio.

La decisione arriva dopo che sia Doyen sia l'FC Seraing avevano portato l'art. 18 ter, il cuore della riforma, del regolamento Status e Trasferimenti della FIFA di fronte alle Tribunale di primo grado dell'Unione Europea per la violazione di alcuni articoli della normativa comunitaria riguardanti la concorrenza. Il Tribunale di Brussell con un ordinanza del 24 Luglio 2015 ha affermato la non ammissibilità di tale ricorso ed inoltre definì alquanto negativo e pregiudizievole un sistema come quello dei TPO nel sistema calcio. Poiché bisognerà preservare l'integrità del sistema sportivo e la non influenza di terzi all'interno del sistema di decisioni

Per ciò che riguarda la FIFA bisognerà attendere le motivazioni per capire l'applicazione giuridica degli art. 18 bis e 18 ter del Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori ed inoltre si dovrà in seguito attendere la decisione di un probabile appello di fronte al TAS di Losanna.

Il dibattito sulle Third Party Ownership continua ad arricchirsi. Restano fermi da una parte i sostenitori di questo "istituto", molto in voga nei paesi sudamericani. Questo strumento viene visto come forma di finanziamento alle società meno ricche. Un sostegno ad un economia del calcio che non è livellata. Che vede i top club guadagnare molto e gli altri a raccogliere le briciole. Anche perchè il top del calcio è un salotto per pochi.

Dall'altra parte, c'è chi è totalmente avverso a questo sistema che drenerebbe denaro dal sistema sportivo per utilizzarlo diversamente. Un tale istituto distorcerebbe il mercato e il principio di giustizia poichè entrerebbero in gioco soggetti non tesserati e

quindi non sanzionabili.

Il dibattito sul TPO arriva ad una svolta nel momento in cui la FIFpro, l'associazione dei calciatori a livello mondiale ha depositato un ricorso di fronte alle Corti Europee per la violazione della normativa in materia di concorrenza da parte dei regolamenti della FIFA. Si attende un periodo ricco e movimentato sull'asse Europa-Calcio.

Il tesseramento dei calciatori extracomunitari all'interno della LND

Il tesseramento dei calciatori stranieri è stato rideterminato dal CU 194/A del 12 Giugno 2013. In particolare si sono modificati gli artt. 40 c. 11 e 11 bis NOIF e si sono trasformati negli artt. 40 quater e 40 quinquies.

Si è andato a modificare ciò che riguarda la posizione dei giocatori comunitari ed extracomunitari. Se prima le società dilettantistiche potevano tesserare esclusivamente un calciatore, senza distinzione dello status di comunitario o extracomunitario. Dalla stagione 2013/2014 oltre al numero aumentato dei calciatori "stranieri" tesserabili dalla serie D, che passano da 1 a 2. Inoltre si è definito la distinzione tra comunitari ed extracomunitari, in particolare vi è la libertà di poter tesserare qualsiasi calciatore comunitario. Mentre per ciò che concerne lo status di extracomunitario vi si procederà con permesso di soggiorno ed i documenti previsti dalla normativa statale vigente.

Inoltre si vuole sottolineare come il vincolo dello straniero è quello annuale, che termina alla fine della stagione sportiva, in costanza di campionato si può dar luogo a trasferimento del calciatore straniero ad altra compagine o allo svincolo che sono determinati nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. Inoltre il tesseramento diversamente dagli atleti italiani sottosta all'autorizzazione della FIGC che per il primo tesseramento è affidato al competente ufficio centrale mentre per i restanti è sufficiente la formalizzazione da parte del Dipartimento, Comitato o Delegazione competenti all'organizzazione del campionato di riferimento del Club.

Occorre precisare che laddove il tesseramento dell' "extracomunitario" sia per la prima volta allora pur essendo stranieri dovranno definire una autocertificazione attestante l'inesistenza di precedenti tesseramenti.

Altro limite da precisare riguarda quello dei minorenni infatti come precisato anche nel Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori: il calciatore minore

“extracomunitario” di 18 anni non può tesserarsi per una società italiana, eccezion fatta laddove il minore segua la propria famiglia in Italia per motivi indipendenti al calcio.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

FIFPRO

Il sindacato mondiale dei calciatori FifPro ha presentato un ricorso all'Antitrust europeo contro la Fifa contestando il sistema di trasferimento dei calciatori considerandolo "anticoncorrenziale, ingiustificato e illegale". Il FifPro chiede alla Commissione europea di verificare le regole sui trasferimenti che, indica il sindacato che rappresenta 65mila calciatori, "impediscono una equa concorrenza fra i club sul mercato di acquisizione dei talenti sportivi, danneggiando gli interessi dei calciatori, le squadre piccole e medie professionali e i loro sostenitori". (fonte "Il Sole 24 Ore")

FIGC

Più calcio femminile

I progetti della FIGC per lo sviluppo del calcio femminile in Italia hanno avviato un'evidente crescita del movimento sia a livello giovanile che dilettantistico, favorendo inoltre, per la prima volta, un impegno diretto da parte dei club professionisti.

Queste riforme stanno contribuendo, insieme all'attività delle Nazionali, ad allargare la base delle praticanti ed a favorire un'aumentata attenzione da parte dei Media e dell'opinione pubblica nei confronti del settore, come si è riscontrato ad esempio venerdì scorso in occasione della gara Italia -Georgia valida per le qualificazioni europee 2017.

Decisione del Collegio di Garanzia del CONI in merito al ricorso presentato dal Forlì Calcio

Il Forlì resta in Serie D. Il Coni ha respinto l'istanza di sospensione cautelare richiesta dalla società biancorossa. E' quanto ha stabilito il Collegio di Garanzia dopo la nuova

protesta legale avanzata dal Forlì contro le decisioni della Corte Federale di Appello Figc relative alla cosiddetta vicenda "calcio scommesse".